

(N. 1480)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CRISTOFORI, BIANCHI, MANCINI Vincenzo, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI e TEDESCHI

(V. Stampato Camera n. 2503)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 agosto 1985

Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Anche in relazione alla speciale natura dell'attività lavorativa svolta, nonché alle peculiari necessità che in questa attività insorgono in alcuni periodi dell'anno per le operazioni collegate ai flussi turistici da e per il nostro paese al fine di assicurare

un ordinato ed efficiente svolgimento di tali operazioni, le aziende di trasporto aereo e le aziende esercenti i servizi aeroportuali, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, alla legge 26 novembre 1979, n. 598, all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, possono assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato da adibire ai servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale complessivamente adibito ai servizi sopraindicati, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere derogata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previo accertamento dell'Ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse.

Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle suddette richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al comma precedente.